

**Allegato 1**

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE**

“ .....

L'anno duemila dieci, il giorno .....del mese  
.....alle ore

..... Avanti a me dottor  
..... Segretario Generale della provincia  
di....., autorizzato per legge a rogare i contratti  
in cui è parte l'ente provinciale stesso ai sensi dell'art.97 del dlgs 267/2000,

sono presenti i signori

ASTI..... il quale  
interviene nel presente atto nella sua qualità  
di.....a quanto infra autorizzato con  
deliberazione della Giunta provinciale n. .... del.....  
Che si allega in copia sotto la lettera “A”;

ALESSANDRIA ..... il quale  
interviene nel presente atto nella sua qualità  
di.....a quanto infra autorizzato con  
deliberazione della Giunta provinciale n. .... del.....  
Che si allega in copia sotto la lettera “A”;

CUNEO..... il quale  
interviene nel presente atto nella sua qualità  
di.....a quanto infra autorizzato con  
deliberazione della Giunta provinciale n. .... del.....  
Che si allega in copia sotto la lettera “A”;

REGIONE ..... il quale interviene  
nel presente atto nella sua qualità di.....a quanto  
infra autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. ....  
del..... Che si allega in copia sotto la lettera “A”;

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e poteri rappresentativi io segretario generale sono certo, facendo seguito alle intese intervenute con il patrocinio del Mibac, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

E' costituita tra i componenti una associazione denominata "....." con sede in Asti, via .....

Art.2

L'associazione, ferme restando le finalità, indicate e descritte nello statuto, nasce per sostenere e promuovere la presentazione all'UNESCO della candidatura per l'iscrizione nella lista dei beni patrimonio dell'umanità de "I PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE".

Art.3

L'associazione non ha fini di lucro.

I soci contribuiscono alla formazione del fondo di dotazione iniziale, mediante i seguenti conferimenti:

- Regione Piemonte € 20.000,00;
- Provincia di Asti € 10.000,00;
- Provincia di Alessandria € 10.000,00
- Provincia di Cuneo € 10.000,00

per la costituzione di un fondo complessivo di € 50.000, da utilizzare per le attività finalizzate alla presentazione del dossier di candidatura

Art.4

Le finalità dell'associazione, le norme sull'ordinamento, sulla durata, sull'amministrazione, sui diritti, sugli obblighi egli associati e le condizioni della loro ammissione, nonché tutte le norme che regolano e disciplinano l'associazione medesima sino riportate nell'allegato statuto, che i componenti dichiarano di conoscere e di avere già approvato, articolo per articolo e che, firmato a norma di legge, si allega sotto la lettera " " per formarne parte sostanziale ed integrante.

Art.5

I soci fondatori intervenuti alla presente stipula stabiliscono, in sede di prima applicazione ed in deroga alle norme statutarie, di costituire un consiglio di amministrazione provvisorio fino ad un periodo di novanta giorni successivi alla conclusione del procedimento di candidatura all'inserimento nella lista del patrimonio dell'UNESCO del dossier dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte, composto da:

- aa.....
- bb.....
- cc.....

dd.....  
.....

e che il presidente pro tempore, per lo stesso periodo venga individuato in ..... , sopra generalizzato ed il vice presidente in .....sopra generalizzato.

Il presidente pro-tempore, entro trenta giorni dalla riconoscimento dell'iscrizione, comunicherà a tutti i comuni rientranti nella cosiddetta "core zone" del progetto di candidatura la possibilità di aderire alla associazione, assumendo la qualifica di soci fondatori.

Art.6

Le spese di stipula del presente atto saranno anticipate dalla provincia di Asti con successiva rendicontazione all'associazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 tabella allegato b del dpr 642/1972.

Art.7

Per quanto non previsto le parti richiamano espressamente le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**“ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI  
DI LANGHE – ROERO E MONFERRATO”**

**Articolo 1 (Costituzione e sede)**

È costituita l' "Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato", con sede ad Asti. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.

**Articolo 2 (Finalità)**

L'Associazione opera sul territorio della Regione Piemonte e si propone la realizzazione di obiettivi e azioni previsti dal Piano di gestione della candidatura UNESCO e dalle sue successive implementazioni.

L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi presenti nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento.

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio anche aventi natura commerciale.

Gli oneri finanziari di cui l'Associazione si farà carico con le diverse modalità indicate nello Statuto, sono esclusivamente quelle relative alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti giuridici gli interventi di conservazione e recupero dei propri beni o le manifestazioni che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.

**Articolo 3 (Scopi sociali)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'Associazione si propone di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato.

L'Associazione ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nel Piano di gestione:

- a) promuove la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio d'informazioni e documenti tra la Regione Piemonte, le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, gli Enti Locali territoriali e gli operatori economici del territorio, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del Bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Piano di gestione;
- b) promuove, sulla base del Piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia e promozione del bene UNESCO, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale dei contraenti, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, ivi compresa la riqualificazione dei paesaggi non coerenti ed il sostegno tecnico per assicurare la sostenibilità e la qualità dei nuovi interventi.
- c) istituisce appositi tavoli tematici con gli Enti locali, con gli Enti Parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;
- d) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;
- e) promuove rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe associazioni;
- f) predispone periodici dossier informativi sullo stato d'attuazione del Piano di gestione, che saranno messe a disposizione delle autorità, pubbliche e private, operanti nel settore che ne facciano

richiesta;

g) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO anche promuovendo iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;

h) diffonde la cultura della tutela del territorio, in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche o private;

i) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione;

l) assicura l'istituzione di apposito sito web ed indirizzo di posta elettronica al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico.

L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le attività aventi ad oggetto beni mobili o immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione può assumere personale dipendente, avvalersi di collaboratori esterni o di personale degli Enti membri in posizione di comando, di distacco o di semplice collocamento funzionale.

#### **Articolo 4 (Soci)**

Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati che si riconoscono negli scopi elencati all'art. 3 e sono in grado di contribuire al loro conseguimento

Sono soci fondatori le Province di Alessandria, Asti e Cuneo sedi dei siti della candidatura seriale e la Regione Piemonte.

Oltre ai soci fondatori, come sopra definiti ed identificati, sono ammessi soci sostenitori dell'attività dell'Associazione, intendendo come tali gli enti locali e le amministrazioni pubbliche centrali o locali.

I Soci Sostenitori, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, concorrono al sostegno funzionale e finanziario dell'Associazione stessa. La qualifica di socio sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione eseguita.

Inoltre è prevista la figura dei soci aderenti, persone fisiche, giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e le amministrazioni pubbliche centrali o locali, gli enti di diritto pubblico e privato, le associazioni e le società che contribuiscono alla promozione in Italia e all'estero delle attività dell'Associazione.

L'ammissione di ulteriori nuovi soci sia sostenitori che aderenti è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 5 (Obblighi dei soci)**

I soci sostenitori, tra i quali sono di diritto ricompresi i soci fondatori, sono tenuti a versare:

a) la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione;

b) la quota annuale di associazione stabilita dal consiglio di amministrazione;

I soci aderenti sono tenuti a versare la sola quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione.

#### **Articolo 6 (Organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente

e) il Revisore dei conti.

f) il Comitato Scientifico.

#### **Articolo 7 (Assemblea dei soci)**

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e sostenitori.

Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative annuali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo dei soci sostenitori.

All'Assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di adesione costitutiva;
- c) deliberare eventuali modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) eleggere il Revisore dei conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita purché i presenti siano in numero non inferiore a 1/3 dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea potrà costituire nel proprio seno commissioni o gruppi di lavoro.

#### **Articolo 8 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 5 membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri e precisamente dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato e dai Presidenti delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo o loro delegati e resta in carica fino al novantesimo giorno successivo a quello della formalizzazione dell'accettazione della candidatura, come previsto anche nell'atto costitutivo.

Una volta conclusa la procedura di inserimento nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, l'Assemblea dei soci deliberando in merito al proseguimento dell'attività determinerà le modifiche statutarie e ritenute necessarie od occorrenti per la gestione dei siti, prevedendo le forme di rappresentanza dei territori e degli enti ricompresi nel progetto e facenti parti con propria rappresentanza dell'Associazione con la qualifica di fondatore o sostenitore o aderente.

Per il tempo di durata del primo Consiglio di Amministrazione, la carica di Presidente viene ricoperta dal rappresentante della Provincia di Cuneo e la carica di Vice Presidente viene ricoperta dal rappresentante della Provincia di Alessandria, come sancito all'articolo 4 dell'atto costitutivo.

La carica di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, mediante preavviso scritto, di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo telefax e/o posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza che potrà essere la sede legale o altra località.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei

componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) determinazione dell'ammontare delle quote di associazione annuali e proposizione all'Assemblea dei soci della quota di adesione costitutiva;
- c) nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti fra i propri membri a rotazione;
- d) assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;
- e) approvazione dei programmi di attività;
- f) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- g) eventuale nomina di un direttore per l'adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi istituzionali;
- h) eventuale istituzione di sedi operative.

#### **Articolo 9 (Presidente)**

Il Presidente resta in carica un anno, fatto salvo quanto sopra convenuto per il periodo di vigenza del primo consiglio di amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.

#### **Articolo 10 (Comitato Scientifico)**

L'Associazione istituisce un Comitato Scientifico. I componenti, da tre a cinque, sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra esperti in grado di rappresentare il carattere interdisciplinare della tutela e la gestione del paesaggio patrimonio dell'umanità.

Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è membro di diritto del Comitato Scientifico. Per gli altri membri la durata dell'incarico è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione sulle materie e problematiche attinenti alla gestione e alla conservazione del bene UNESCO. Il suo parere è obbligatorio quando si tratti di definire gli obiettivi del Piano di gestione, e indicare le priorità degli interventi. Infine il Comitato Scientifico si esprime sul monitoraggio della gestione e attività di ricerca, con la facoltà di proporre gli adeguamenti opportuni.

#### **Articolo 11 (Revisore dei conti)**

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile e, se richiesto, fornisce consulenza e pareri senza ulteriori compensi.

#### **Articolo 12 (Patrimonio e bilancio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate al momento della costituzione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Il fondo di dotazione viene inizialmente costituito dai soli soci fondatori nella quota pro-capite di € 10.000, per quanto riguarda le tre Province e di € 20.000 per quanto riguarda la Regione.

La determinazione delle quote ulteriori da versare da parte degli altri soci sarà successivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci
- da altri contributi dei soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà in ogni caso al 31.12.2011

Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di febbraio.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo.

Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono ed il Presidente provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.

#### ***Articolo 13 (Recesso dei soci ed esclusione)***

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale.

Il socio che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci sostenitori che non sono in regola con il versamento della quota annuale e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione decadono di diritto.

#### ***Articolo 14 (Scioglimento e liquidazione)***

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista, esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto agli enti pubblici che si impegneranno al reimpiego delle risorse per finalità di promozione del patrimonio paesaggistico.